


DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 2011, N. 35

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 17 GENNAIO 2011, N. 1
“PROROGA DEGLI ORGANI DEGLI ERSU”**



Art. 1*(Modifica all'articolo 1 della l.r. 1/2011)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 17 gennaio 2011, n. 1 (Proroga degli organi degli ERSU) è aggiunto il seguente:

“1 bis. Le candidature per gli organi degli enti indicati al comma 1 sono presentate con le modalità indicate all'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione), fino al 7 marzo 2011. Sono fatte salve le candidature presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in regola con le disposizioni della l.r. 34/1996, nonché con i pareri espressi sulle stesse dalla competente commissione assembleare.”.

Art. 2*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE
(Vittoriano Solazzi)

